

REGOLAMENTO (CEE) N. 800/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1991

relativo all'indizione di una gara permanente per la vendita sul mercato interno greco di 150 000 t di orzo detenute dall'organismo di intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;considerando che il regolamento (CEE) n. 3918/90 del Consiglio⁽⁷⁾, ha disposto il trasferimento in Grecia di 150 000 t di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco; che occorre stabilire le condizioni di vendita di tali cereali;considerando che tali cereali sono destinati allo smercio nel settore dell'alimentazione animale in Grecia; che, per garantire l'osservanza di questa destinazione, occorre imporre all'aggiudicatario la costituzione di una garanzia e stabilire le condizioni da rispettare per il suo svincolo; che inoltre è opportuno rendere applicabili, per il controllo della destinazione, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 673/91⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.⁽⁷⁾ GU n. L 375 del 21. 12. 1990, pag. 5.⁽⁸⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 24.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo di intervento greco procede alla vendita mediante gara, sul mercato interno greco, di 150 000 t di orzo trasferite in Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 3918/90;

Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 si effettua secondo le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

2. In deroga:

— all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, le offerte si riferiscono alla qualità reale della partita oggetto dell'offerta;

— all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo minimo da rispettare è pari al prezzo di intervento dell'orzo vigenti il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

— all'articolo 2 e articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine minimo è fissato in tre giorni lavorativi precedenti la scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. I concorrenti si impegnano a smaltire nel settore dell'alimentazione animale in Grecia, entro il 30 giugno 1991, i prodotti per i quali siano dichiarati aggiudicatari, salvo forza maggiore.

2. L'aggiudicatario costituisce una cauzione di 20 ECU/t presso l'organismo di intervento greco a garanzia dell'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1. La cauzione è costituita entro i due giorni lavorativi che seguono il giorno del ricevimento della dichiarazione di aggiudicazione.

*Articolo 4*1. Gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 si considerano prescrizioni principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁰⁾. Essi si considerano ottemperati nella misura in cui l'aggiudicatario adduca la prova:

— dello smaltimento dei prodotti nel settore dell'alimentazione animale in Grecia,

— che i prodotti siano divenuti del tutto inutilizzabili.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.